(N. 13)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1953

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191; 9 aprile 1953, n. 334 e n. 335 e 22 aprile 1953, n. 336, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 – terzo comma – della legge di contabilità generale dello Stato, i decreti del Presidente della Repubblica sopra specificati emanati per sopperire ad urgenti ed inderogabili esigenze di talune Amministrazioni statali.

Detti decreti hanno comportato assegnazioni per complessivi mil. 3.551,2, con prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste relativo all'esercizio finanziario 1952-53, come dal dettaglio che segue:

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 FEBBRAIO 1953, N. 191:

al Ministero del Tesoro:

Somma occorrente per provvedere all'assegnazione di un contributo straordinario alla Croce Rossa Italiana affinchè potesse partecipare all'opera di soccorso delle popolazioni delle coste nord-occidentali dell'Europa colpite dalle gravissime inondazioni dell'inverno decorso. . mil. 200 –

Totale . . . mil. 200 –

b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 APRILE 1953, N. 334:

Ministero del Tesoro:

Rimborso all'Istituto Poligrafico delle spese per stampati e pubblicazioni (fabbisogno relativo alla stampa di circa 2.400 decreti di esproprio, con carattere di estrema urgenza per l'attuazione dei provvedimenti di riforma fondiaria in alcune zone del territorio nazionale). mil. 200 –

Ministero delle Finanze:

Acquisto di stabili e terreni . . . . . mil. 55 –

(somma intesa all'acquisto di uno stabile in Venezia, già tenuto in parziale locazione per i servizi della Guardia di finanza in quella città, posto in vendita dal proprietario e necessario ai fini di un'adeguata sistemazione dei Comandi e reparti di detta sede).

Ministero della Pubblica Istruzione:

Assegnazione a favore dell'Accademia d'Arte drammatica . . . . . mil. 4,6

(somma necessaria per assicurare il funzionamento di tale Istituto nelle more del concretamento di misure di carattere legislativo intese al riordinamento dell'Istituto medesimo ed alla sua sistemazione finanziaria).

Ministero dell'Interno:			
Spese confidenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la prevenzione e repressione dei reati (in relazione ad inderogabili esigenze di carattere urgente) . . . . . mil.			100 –
Totale . . . mil.			359,6
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 APRILE 1953, N. 335.			
Ministero del Tesoro:			
Somministrazione al Comune di Cortina d'Ampezzo per l'urgentissimo avviamento dei lavori relativi alle opere ed attrezzature sportive indispensabili per una efficiente organizzazione delle Olimpiadi invernali del 1956 in quella località . . . . . mil.			200 –
Ministero degli Affari Esteri:			
Spese per la conferenza in Roma, dei Ministri degli esteri della Comunità europea:			
spese per i locali e varie di funzionamento mil.	7,5		
spese di rappresentanza . . . . . mil.	3,5		
compensi speciali al personale addetto alla Conferenza . . . . . mil.	2 –		
		13 –	
Spese per iniziative di carattere urgente intese a fronteggiare inderogabili necessità in atto per l'assistenza dei nostri lavoratori emigrati all'estero . . . . . mil.		20 –	
			33 –
Ministero dell'Interno:			
Spese confidenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la prevenzione e repressione dei reati . . . . . mil.			7 –
(somma occorrente per indilazionabili necessità dei servizi repressivi attuati a mezzo dell'Arma dei carabinieri).			

Ministero dei Lavori Pubblici:			
Spese per interventi di pronto soccorso in occasione di pubbliche calamità (per sopperire alle più urgenti occorrenze determinate dalle alluvioni verificatesi in Sicilia ed in Sardegna) . . mil.			300 –
Ministero dei Trasporti:			
Spese per il servizio automobilistico nell'interesse delle Amministrazioni centrali dello Stato (in relazione a sopravvenute inderogabili necessità connesse con il potenziamento di talune attività comportanti maggiori prestazioni da parte del servizio di che trattasi, nonchè con il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1952, n. 1503, che autorizza l'assegnazione di un'autovettura ai magistrati e funzionari di 1° e 2° grado collocati a riposo per limiti di età o per infermità ed abbisognevoli di un mezzo di trasporto, per ragioni di salute) . . . . . mil.			25 –
Ministero della Difesa:			
Spese per missioni e servizi di carattere internazionale (in relazione ad urgenti necessità per il funzionamento della ripristinata unità ospedaliera della Croce Rossa Italiana in Corea). mil.			190 –
Totale . . . mil.			755 –
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 APRILE 1953, N. 336.			
Ministero del Tesoro:			
Ufficio della Presidenza del Consiglio:			
Spese riservate . . . . . mil.	200 –		
Spese assistenziali di carattere riservato . . mil.	185,2		
Spese per la propaganda di italianità . . . mil.	50 –		
(assegnazioni tutte di carattere indilazionabile che hanno tratto origine dalla contingente situazione interna ed internazionale).		435,2	

Consiglio di Stato:			
Compensi speciali . . . . . mil.		1,4	
(in relazione ad urgenti necessità di servizio che hanno richiesto eccezionali prestazioni da parte del personale, non retribuibili nei modi normali).			436,6
Ministero degli Affari Esteri:			
Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . . mil.			200 –
(assegnazione connessa con indilazionabili esigenze determinate dalla contingente situazione).			
Ministero dell'Interno:			
Spese confidenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la prevenzione e repressione dei reati . . . . . mil.		50 –	
Assegni ad Istituti di pubblica beneficenza (in relazione soprattutto alla necessità di assicurare la ulteriore assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno-inverno 1951 e di provvedere ad analoghi interventi in dipendenza di altre alluvioni che, nell'inverno decorso, hanno colpito talune zone della Sicilia e della Sardegna) . . . . . mil.		750 –	
Sussidi in danaro a favore dei profughi. . . . mil.		800 –	
(in relazione alle indilazionabili necessità derivanti dall'applicazione della legge 4 marzo 1952, n. 137).			1.600 –
mil.			2.236,6
In complesso . . . mil.			3.551,2

Poichè per le assegnazioni suddette ricorrevano le condizioni di cui allo articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si è provveduto ad esse mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191, 9 aprile 1953, nn. 334 e 335 e 22 aprile 1953, n. 336, concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 200.000.000, lire 359.650.000, lire 755.000.000 e lire 2.236.578.000, dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952–53.

ALLEGATO N. 1.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 83 del 10 aprile 1953.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 – quarto e quinto comma – della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 10 luglio 1952, n. 910;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952–53, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato *ad interim* per il Tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952–53, è autorizzata la prelevazione di lire 200.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 531-*quater* « Contributo straordinario alla Croce Rossa Italiana per soccorsi alle popolazioni dell'Europa nord–occidentale danneggiate dalle inondazioni del febbraio 1953 », di nuova istituzione nello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1953.

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI.

ALLEGATO N. 2.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, n. 334, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 108, del 12 maggio, 1953.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 – quarto e quinto comma – della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 10 luglio 1952, nn. 910 e 913 e 31 ottobre 1952, nn. 1330 e 1332;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952–53, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato *ad interim* per il Tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1952–53, è autorizzata la prelevazione di lire 359.650.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del Tesoro:

Capitolo n. 449. — Rimborso all'Istituto Poligrafico dello Stato, ecc. . . . . L. 200.000.000

Ministero delle Finanze:

Capitolo n. 276. — Acquisto di stabili e terreni . . . . » 55.000.000

Ministero della Pubblica Istruzione:

Capitolo n. 196. — Accademia nazionale d'arte drammatica, ecc. . . . . » 4.650.000

Ministero dell'interno:

Capitolo n. 66. — Spese confidenziali, ecc. . . . . » 100.000.000

Totale . . . L. 359.650.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1953.

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI.

ALLEGATO N. 3.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, n. 335, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 108 del 12 maggio 1953.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 – quarto e quinto comma – della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 10 luglio 1952, n. 910, 25 luglio 1952, n. 1067, 14 agosto 1952, n. 1136 e 31 ottobre 1952, nn. 1325, 1327 e 1332;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952–53, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato *ad interim* per il Tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952–53, è autorizzata la prelevazione di lire 755.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del Tesoro:

Capitolo n. 531-*quinquies* (*di nuova istituzione*). — Somma da corrispondere al Comune di Cortina d'Ampezzo per provvedere all'esecuzione di opere necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle Olimpiadi invernali che avranno luogo in quel Comune nel 1956. . L. 200.000.000

Ministero degli Affari Esteri:

Capitolo n. 91. — Rimpatri di nazionali indigenti, ecc.	L.	20.000.000
Capitolo n. 127-*sexies* (*di nuova istituzione sotto la nuova rubrica di parte straordinaria « Spese per la conferenza dei Ministri degli esteri della Comunità europea »*) Spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento, acquisto di pubblicazioni, impianto e manutenzione dei telefoni, adattamento dei locali, trasporto e automezzi	»	7.500.000
Capitolo n. 127-*septies* (*di nuova istituzione*) - Spese di rappresentanza	»	3.500.000
Capitolo n. 127-*octies* (*di nuova istituzione*) - Compensi speciali in eccedenza ai limiti per il lavoro straordinario da corrispondere a funzionari ed impiegati delle varie Amministrazioni statali addetti alla Conferenza (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	2.000.000

Ministero dell'Interno:

Capitolo n. 66. — Spese confidenziali, ecc.	»	7.000.000

Ministero dei Lavori Pubblici:

Capitolo n. 202. — Spese, ecc. per le necessità più urgenti in caso di pubblica calamità	»	200.000.000
Capitolo n. 206. — Spese, ecc. per le necessità più urgenti in caso di pubblica calamità	»	100.000.000

Ministero dei Trasporti:

Capitolo n. 45. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	»	25.000.000

Ministero della Difesa:

Capitolo n. 35. — Spese, servizi, missioni, ecc.	»	190.000.000
Totale.	L.	755.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1953.

EINAUDI

DE GASPERI – PELLA.

Visto, il *Guardasigilli:* ZOLI.

ALLEGATO N. 4.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1953, n. 336, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 108 del 12 maggio 1953.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 – quarto e quinto comma – della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 10 luglio 1952, n. 910 e 31 ottobre 1952, nn. 1325 e 1332;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952–53, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato *ad interim* per il Tesoro;

DECRETA

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952–53, è autorizzata la prelevazione di lire 2.236.578.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del Tesoro:

Capitolo n. 51. — Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	200.000.000
Capitolo n.78. — Compensi speciali, ecc. per prestazioni rese nell'interesse del Consiglio di Stato, ecc.	»	1.400.000
Capitolo n. 530. — Spese per la propaganda di italianità, ecc.	»	50.000.000
Capitolo n. 531. — Spese assistenziali di carattere riservato	»	185.178.000

Ministero degli Affari Esteri:

Capitolo n. 99. — Spese riservate, ecc.	»	200.000.000

Ministero dell'Interno:

Capitolo n. 66. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc.	»	50.000.000

Capitolo n. 78. — Assegni a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	L.	750.000.000
Capitolo n. 130-*bis* (*di nuova istituzione*). – Sussidi in denaro per l'assistenza ai profughi di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137	»	800.000.000
	L.	2.236.578.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1953.

EINAUDI

DE GASPERI – PELLA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZOLI.